Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 dicembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 21 novembre 1972, alle ore 11 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Shri Apasaheb Balasaheb Pant, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di India a Roma.

(12608)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **723.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato « Maria SS.ma Assunta » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48, relativo al funzionamento degli uffici amministrativi è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'ordine interno e la disciplina morale dell'istituto sono affidati dalla Congregazione religiosa, di cui all'articolo 43, a persona appartenente alla congregazione stessa, la quale, essendo responsabile di tutti gli uffici e dell'andamento morale e pratico dell'istituto di fronte agli organi direttivi e amministrativi dell'istituto medesimo, prenderà il nome di direttore amministrativo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 73. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **724.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza è modificato nel senso che l'istituto di diritto pubblico assume la denominazione di « Istituto di diritto pubblico Guido Zanobini ».

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Storia della lingua spagnola;

Letteratura spagnola contemporanea;

Dialettologia spagnola;

Lingua e letteratura catalana;

Geografia dell'america latina;

Geografia dell'america anglosassone;

Geografia del mondo slavo;

Lingue e letterature celtiche;

Lingua e letteratura anglosassone;

Estetica;

Lingua e letteratura provenzale.

Art. 67, relativo agli istituti della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e l'istituto di clinica medica generale e terapia medica vengono sdoppiati rispettivamente in:

Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I;

Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II;

Istituto di clinica medica generale e terapia medica I;

Istituto di clinica medica generale e terapia medica II.

Art. 130. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto il seguente:

Tecnologie agrarie speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 74. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 725.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 467, 468, 469, 470, 471, 472, relativi alla « Scuola di perfezionamento in chirurgia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in chirurgia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 467. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia, che conferisce il diploma di specialista in chirurgia.

La sede della scuola è presso la clinica chirurgica di codesta università.

Art. 468. — La durata del corso è di 5 anni e non sono consentite abbreviazioni di corso.

L'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Sono disponibili sette posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti, nei cinque anni di corso, non potrà essere superiore ai trentacinque.

Art. 469. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Clinica chirurgica generale (quinquennale);
Patologia speciale chirurgica (triennale);
Semeiotica chirurgica (biennale);
Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

Clinica chirurgica (quinquennale);
Patologia speciale chirurgica (triennale);
Semeiotica chirurgica (biennale);
Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);

Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia e istologia patologica (biennale).

3° *Anno*:

Clinica chirurgica generale (quinquennale);
Patologia speciale chirurgica (triennale);
Semeiotica strumentale ed endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
Radiologia;
Anatomia ed istologia patologica (biennale).

4° *Anno*:

Clinica chirurgica generale (quinquennale);
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia ed ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

Clinica chirurgica generale (quinquennale);
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

Art. 470. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di presenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera negli ambulatori e nei reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato possono essere esonerati coloro i quali prestano servizio in qualità di assistenti o aiuto effettivi di ruolo presso reparti di chirurgia generale di policlinici universitari o di ospedale di I e II categoria.

Art. 471. — La frequenza nelle sale operatorie si inizierà dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori. Gli allievi hanno doveri e attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, la continuativa frequenza presso i relativi reparti specializzati, qualora esistano reparti indipendenti.

Art. 472. — Gli allievi che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere gli esami annuali.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali, triennali e quinquennali saranno superati rispettivamente alla fine del biennio, del triennio e del quinquennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, gli allievi dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie che sono state oggetto dei corsi.

Gli articoli da 479 a 484 relativi alla « Scuola di perfezionamento in igiene e sanità pubblica »; gli articoli da 547 a 553 relativi alla « Scuola di perfezionamento in igiene e medicina scolastica » sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Dopo l'art. 594 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della « Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ».

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 595. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, con sede presso l'istituto di igiene, della durata di tre anni, che conferisce il diploma di igiene e medicina preventiva.

Il corso si distingue in un biennio propedeutico seguito da un terzo anno con tre orientamenti differenziati: sanità pubblica, laboratorio, igiene e medicina scolastica.

Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia purchè abbiano sostenuto l'esame di igiene. L'ammissione avviene per titoli ed esami.

Sono disponibili numero venticinque posti per ciascun anno di corso.

Coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per uno dei tre orientamenti, potranno essere iscritti al terzo anno di un altro orientamento nell'ambito della disponibilità dei posti.

Analogamente quelli che hanno conseguito il diploma di specializzazione in igiene o in igiene e sanità pubblica, a norma dei precedenti statuti delle scuole di specializzazione potranno essere iscritti al 3° anno di uno dei tre orientamenti previsti, sempre nell'ambito della disponibilità dei posti.

Non sono consentite altre abbreviazioni di corso.

Art. 596. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno* (con orientamento di sanità pubblica):

Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia ed urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospedaliera;
Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno*: (con orientamento di laboratorio):

Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;

Chimica clinica;

Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;

Accertamento diagnostico delle infezioni virali;

Nozioni di anatomia ed istologia patologica.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e medicina scolastica):

Auxologia normale e patologica;

Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;

Servizi di medicina scolastica;

Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;

Igiene dell'alimentazione;

Assistenza parascolastica;

Edilizia scolastica.

Materie complementari, una per il primo anno ed una per il secondo anno a scelta dell'iscritto.

1° *Anno*:

Chimica applicata all'igiene;

Fisica applicata all'igiene.

2° *Anno*:

Geologia applicata all'igiene;

Diritto sanitario.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno superare i relativi esami sostenendo un esame per ogni singola materia prevista.

Alla fine del triennio dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 71. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 726.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 169, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, sono inseriti i seguenti comma:

1) L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione:

a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'università;

c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialità;

e) eventuali pubblicazioni;

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

2) Per nessun motivo il corso di 4 anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei 4 anni di corso.

3) Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc. devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.

4) Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di ottobre.

Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

5) Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dal direttore della scuola.

6) Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributi personali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 68. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1972.

Nomina del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sezione seconda (Previdenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883;

Vista la legge 22 dicembre 1952, n. 3137, con la quale viene ratificato, con modificazioni, il citato decreto numero 883;

Visto il decreto presidenziale 14 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre successivo, registro n. 3 Istituti di previdenza, foglio n. 296, con il quale furono nominati per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 1° settembre 1968, i componenti del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sezione seconda (Previdenza), di cui ai numeri 9 e 10 dell'articolo unico della citata legge 22 dicembre 1952, n. 3137;

Ritenuta la necessità di ricostituire il detto consiglio di amministrazione, per scadenza del quadriennio;

Visti i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sezione seconda (Previdenza), fino al 31 agosto 1976:

quali membri effettivi:

1) Barontini Piero;
2) Ceruti Giuseppe;
3) Marrone dott. Antonio;
4) Miscetti dott. Eumenio;
5) Muscolino dott. Giacomo;
6) Oberto rag. Sabino;
7) Romanazzi Nicola;
8) Tiraboschi Franco,

rappresentanti degli iscritti alle Casse per le pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza;

quali membri supplenti:

1) Alongi dott. Pasquale;
2) Di Raimondo prof. Francesco,

in rappresentanza degli anzidetti iscritti;

quali esperti:

1) Albertini dott. Alberto;
2) Giovannini Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1972

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1972
Registro n. 4 Istituti di previdenza, foglio n. 352

(12658)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 1972.

Norme per la concessione dell'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione per la benzina acquistata, con speciali buoni, dagli automobilisti e dai motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO E PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la tabella *B*, ora allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, che alla lettera *B*, punto 1), fissa un'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 1950 recante le norme per la concessione dell'aliquota ridotta di cui al precedente comma;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 24 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 16 settembre 1970, riguardante, tra l'altro, l'abolizione dei documenti doganali e della prestazione di garanzie per la temporanea importazione dei veicoli stradali in uso privato, ferme restando le formalità stabilite dal predetto decreto del Presidente del Consiglio 1° agosto 1950 per il rilascio e l'impiego dei buoni benzina previsti dalla tabella *B*, lettera *B*, punto 1), sopra citata;

Ritenuta la necessità di modificare la disciplina del ripetuto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per armonizzarla, abolendo i controlli doganali alle frontiere, con la liberalizzazione attuata con il richiamato decreto ministeriale 24 agosto 1970 relativamente alla temporanea importazione dei veicoli stradali in uso privato;

Determina:

Art. 1.

Il quantitativo di benzina che, ai sensi della tabella *B*, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, gli automobilisti ed i motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero possono acquistare nei viaggi di diporto nel territorio della Repubblica, a mezzo di speciali buoni messi in vendita, all'estero, dall'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), ed in Italia, dall'Automobile club d'Italia (A.C.I.), è così fissato:

a) prima assegnazione forfettaria di buoni benzina ottenibile all'estero o in Italia, anche in vari acquisti parzialmente effettuati all'estero e in Italia, indipendentemente dalla effettiva durata della permanenza turistica:

fino ad un massimo di 200 litri per gli automobilisti;

fino ad un massimo di 100 litri per i motociclisti muniti di motocicli di cilindrata non inferiore a 125 cc.;

fino ad un massimo di 50 litri per i motociclisti muniti di motociclo o di bicicletta a motore di cilindrata inferiore a 125 cc.;

b) dopo una permanenza turistica in Italia di almeno dodici giorni, successive assegnazioni anticipate di buoni benzina da parte degli uffici A.C.I., nei limiti massimi del fabbisogno relativo a dieci giorni per volta, nella seguente misura giornaliera:

litri 15 giornalieri per gli automobilisti;

litri 10 giornalieri per i motociclisti muniti di motocicli di cilindrata non inferiore a 125 cc.;

litri 5 giornalieri per i motociclisti muniti di motociclo o di bicicletta a motore di cilindrata inferiore a 125 cc.

I buoni non devono essere rilasciati per i giorni precedenti alla relativa richiesta.

La permanenza turistica minima di dodici giorni decorre dalla data di accertamento della presenza dello autoveicolo in Italia apposta e vistata, a richiesta del turista, da qualsiasi ufficio A.C.I., sulla « carta carburante » di cui al successivo art. 7.

Art. 2.

Del beneficio previsto dal precedente articolo, possono fruire, fino ad un massimo di novanta giorni di permanenza per ogni anno solare, esclusivamente i turisti stranieri od italiani residenti all'estero che vengano temporaneamente per diporto nello Stato con autovettura o motociclo o bicicletta a motore propri. Sono quindi esclusi dal beneficio i torpedoni, gli autoveicoli industriali e le vetture da noleggio, salvo il caso che queste ultime siano a completa disposizione del turista o condotte da lui stesso.

Sono altresì esclusi i frontalieri e comunque tutti coloro che, risiedendo in zone di territorio estero non distanti dai valichi di frontiera, hanno occasione di venire frequentemente in Italia per soggiorni di breve durata.

Art. 3.

L'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) e l'Automobile club d'Italia (A.C.I.) sono autorizzati a provvedere alla emissione ed alla vendita di appositi buoni, per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto, in tagli da 5, 10 e 20 litri.

Sono consentiti 2 tipi di « buoni »:

per benzina normale;

per supercarburante.

I buoni sono stampati su speciale carta filigranata con fondo di colore diverso, a seconda del tipo e del quantitativo di carburante; ciascuno di essi è contraddistinto da una « serie » e, ciascuna « serie », da un numero progressivo.

Art. 4.

Il prezzo di cessione dei buoni, che è comprensivo di quello del carburante da ritirare, è fissato periodicamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle finanze e con quello del turismo e dello spettacolo.

Art. 5.

I buoni hanno potere liberatorio per il ritiro da parte degli aventi diritto della benzina presso qualsiasi punto di vendita delle aziende petrolifere distributrici. Non sono cedibili, nè possono essere usati per il rifornimento di una autovettura o di una motocicletta diversa da quella indicata nella « carta carburante », di cui al successivo art. 7, in possesso del turista.

Non è consentito in alcun caso il rilascio dei duplicati dei buoni emessi.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza le aziende distributrici di prodotti petroliferi alla erogazione della benzina agevolata ai sensi del presente decreto. Detta autorizzazione può essere sospesa o revocata, a giudizio insindacabile delle amministrazioni concedenti, qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del servizio.

Art. 6.

Gli uffici incaricati della vendita dei buoni, all'atto del primo rilascio, consegnano al turista una « carta carburante » conforme al modello allegato, dalla quale deve essere staccato preventivamente il tagliando *B*, costituente la « scheda di controllo ».

Per ottenere il rilascio della « carta carburante », (tagliando *A*), e la prima assegnazione dei buoni benzina, il turista deve esibire il passaporto o altro documento di riconoscimento valido a passare la frontiera nonchè la licenza di circolazione del proprio veicolo; se è italiano residente all'estero deve altresì comprovare siffatta circostanza con idonei documenti.

Deve inoltre dichiarare su apposito modulo datato e firmato:

che non è in possesso di altra « carta carburante » o dei relativi buoni benzina validi per l'anno in corso;

che s'impegna a riconsegnare nel più breve tempo possibile all'ufficio emittente la « carta carburante » e i buoni benzina assegnatigli nel caso in cui sia impossibilitato a recarsi in Italia;

che s'impegna a non cedere i buoni benzina;

che è consapevole delle sanzioni penali (reclusione da sei mesi a tre anni o multa da lire 100.000 a lire 1.000.000) comminate in Italia, ai sensi dell'art. 12 *bis* del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, per chiunque con qualsiasi mezzo fraudolento procura o tenta di procurare a sè o ad altri i buoni benzina.

Art. 7.

La « carta carburante » è contraddistinta da un numero progressivo e contiene i seguenti dati:

a) nome, cognome e domicilio all'estero del turista;

b) data del rilascio;

c) numero della targa del veicolo quando ne sia provvisto;

d) elenco progressivo delle assegnazioni dei buoni benzina nel quale vengono di volta in volta annotati:

1) la data di emissione dei buoni, convalidata dal timbro dell'ufficio emittente;

2) il numero progressivo e la serie dei buoni consegnati;

3) il totale dei litri di benzina corrispondente ai buoni.

Per l'accertamento della presenza del veicolo in Italia da eseguire con le modalità ed ai fini previsti dal precedente art. 1, lettera *b*), ultimo comma, la « carta carburante » deve essere presentata agli uffici A.C.I. in Italia unitamente alla licenza di circolazione del veicolo ed agli altri documenti indicati nel precedente art. 6, secondo comma.

Nel retro della « carta carburante », oltre alle istruzioni per l'assegnazione e l'utilizzo dei buoni benzina, sarà fatta menzione degli obblighi e delle sanzioni indicate nel precedente art. 6.

Con provvedimento del Ministro per le finanze potranno essere apportate eventuali modifiche alla « carta carburante ».

Art. 8.

I buoni non utilizzati sono ammessi al rimborso dopo effettuati i necessari riscontri; a tali fini detti buoni devono essere presentati ad uno degli uffici autorizzati dall'E.N.I.T. o dall'A.C.I.

Art. 9.

L'E.N.I.T e l'A.C.I., sotto la vigilanza e l'assistenza delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, della industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e spettacolo, provvedono di comune accordo a:

stampare e distribuire i buoni e le « carte carburante »;

raccogliere ed ordinare i tagliandi *B* delle « carte carburante » rilasciate, nonchè i buoni non utilizzati restituiti dai turisti per il rimborso;

raccogliere e controllare i buoni presentati per il pagamento dalle aziende petrolifere distributrici, ai fini del rimborso delle somme che ciascuno dei due Enti è tenuto ad effettuare alle aziende stesse in relazione alle avvenute erogazioni; i buoni che risultassero irregolarmente utilizzati debbono essere esclusi dal rimborso;

rimettere al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane ed imposte indirette ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale fonti di energia ed industria base un elenco, in duplice copia, dal quale risulti il quantitativo complessivo di carburante che ciascuna azienda petrolifera ha periodicamente erogato, l'ammontare delle relative somme rimborsate, nonchè il corrispondente numero complessivo dei buoni, regolarmente utilizzati, ammessi al rimborso.

Art. 10.

L'attività dell'E.N.I.T. e dell'A.C.I. di cui al precedente art. 9 si svolge sotto la vigilanza del comitato previsto dalla tabella *B*, lettera *B*, punto 1, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, il quale potrà avvalersi, ai fini del controllo, anche dei servizi del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette e della guardia di finanza. Tale controllo sarà diretto, in particolare, ad accertare la regolare utilizzazione dei buoni benzina presentati ai suddetti enti, per il rimborso, dalle aziende petrolifere distributrici, nonchè la corrispondente congruità dei quantitativi di benzina agevolata erogata.

Art. 11.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della industria, del commercio e dell'artigianato, autorizzerà all'inizio di ogni anno le aziende petrolifere distributrici a ritirare anticipatamente, con pagamento della imposta di fabbricazione ridotta, il quantitativo di carburante che ciascuna di esse può presumibilmente erogare in un trimestre. Tale quantitativo sarà valutato mediamente sulla base delle erogazioni effettuate nello anno precedente, o, nel caso di prima concessione, sulla base delle erogazioni determinabili presuntivamente in relazione al numero dei punti di vendita.

Detta assegnazione annuale verrà periodicamente reintegrata dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, mediante autorizzazione ad estrarre con la prevista aliquota ridotta i quantitativi di benzina che risultano erogati ai turisti, sulla base di segnalazioni effettuate dall'A.C.I. e dall'E.N.I.T. nelle quali dovranno essere precisati gli estremi delle fatture emesse dalle singole società petrolifere erogatrici per ottenere il rimborso dei buoni ritirati.

Art. 12.

Per le carte carburante rilasciate in base alla procedura del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 1950, sostituito dal presente, valgono, fino alla loro scadenza, le disposizioni del suddetto decreto per l'assegnazione e l'impiego dei buoni benzina.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il 90° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il commercio con l'estero
RIPAMONTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1972, Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 119.

Tagliando B

CARTA CARBURANTE TURISTICA

E. N. I. T. *A. C. I.*	ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
AUTO MOTO — NAZ. — TARGA	Sig. ....
ASSEGNAZIONE BUONI BENZINA	....
TIMBRO UFFICIO EMITTENTE E DATA	.... indirizzo
	.... Nazione N° .... Passaporto o Carta identità
COD. | N°B.B. | PROGRESSIVO B.B. | LITRI	

XX XXXXXXXX X

DICHIARAZIONE

Con la presente il sottoscritto dichiara:
- di non essere in possesso di altra « Carta Carburante Turistica » e dei relativi buoni benzina validi per l'anno in corso;
- di impegnarsi a riconsegnare nel più breve tempo possibile all'Ufficio emittente la Carta Carburante Turistica ed i buoni benzina assegnatigli nel caso sia impossibilitato a recarsi in Italia;
- di impegnarsi a non cedere i buoni benzina ad altri;
- di essere consapevole delle sanzioni penali (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da lire 100.000 a lire 1.000.000) comminate in Italia, ai sensi dell'Art. 12 bis del D.L. 5 maggio 1957 n. 474, per chiunque con qualsiasi mezzo fraudolento procura o tenta di procurare a se o ad altri i buoni di benzina.

Firmato ....

DÉCLARATION

Par la présente le soussigné déclare:
- qu'il n'est en possession d'aucune autre « Carte de Carburant touristique » avec bons d'essence relatifs, pour l'année en cours;
- qu'il s'engage à remettre, dans les plus brefs délais, au Bureau qui l'a délivrée, la Carte de Carburant touristique et les bons d'essence accordés, dans le cas où il lui serait impossibile de se rendre en Italie:
- qu'il s'engage à ne pas céder les bons d'essence à des tiers:
- qu'il est au courant des sanctions pénales encourues en Italie (de 6 mois à 3 ans de prison, et une amende allant de 100.000 à 1.000.0000 de lires), conformément aux dispositions de l'art. 12 du Décret de Loi du 5 mai 1957, n. 474, par quiconque se procure ou tente de se procurer les bons d'essence par la fraude, pour soi-même ou pour des tiers.

Signé: ....

DECLARATION

I, the undersigned, declare:
- that I am not in possession of any other « Tourist Fuel Card » or relative petrol (gas) coupons for the current year;
- that I will surrender in the shortest possibile time the Fuel Card and petrol (gas) coupons issued to me if, for any reason, it should prove impossibile for me to go to Italy;
- that I will not transfer the petrol coupons to others;
- that I am aware of the penalties (from 6 months to 3 years imprisonment and from 100,000 to 1,000,000 lire fine) in Italy, relative to Art. 12 bis of the Decree-Law 5 May 1957 no. 474, to which those obtaining, or attempting to obtain, petrol coupons by fraud for themselves or for others, are liable.

(Signed) ....

ERKLÄRUNG

Der Unterzeichnete erklärt,
- nicht im Besitz einer für das laufende Jahr gültigen Brennstoffkarte für Touristen und der entsprechenden Benzingutscheine zu sein;
- die Verpflichtung zu übernehmen, die ihm überlassene Brennstoffkarte für Touristen und die Benzingutscheine unverzüglich der Stelle zurückzugeben, die dieselben ausgegeben hat, falls er zu einer Reise nach Italien nicht imstande ist;
- die Verpflichtung zu übernehmen, die Benzingutscheine nicht an andere Personen abzutreten;
- Kenntnis von den Strafbestimmungen (6 Monate bis 3 Jahre Gefängnis und Geldstrafe in Höhe von 100.000 Lire bis 1.000.000 Lire) des Art. 12 des Gesetzes Nr. 474 vom 5. Mai 1957 für tatsächliche oder versuchsweise betrügerische Beschaffung von Benzingutscheinen für sich oder andere genommen zu haben.

Unterschrift ....

Tagliando A

CARTA CARBURANTE TURISTICA

E. N. I. T. ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
A. C. I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

AUTO
MOTO
NAZ. TARGA

Sig. ....

....

....
indirizzo

.... N° ....
Nazione Passaporto o Carta identità

ASSEGNAZIONE BUONI BENZINA

TIMBRO UFFICIO EMITTENTE E DATA

COD.	N° BB	PROGRESSIVO B. B.	LITRI

XX XXXXXXXX X

4

TIMBRO UFFICIO EMITTENTE E DATA

COD.	N° B.B.	PROGRESSIVO B.B.	LITRI

Firma ....

5

....

2

....

3

....

● **THE TOURIST FUEL CARD**

— Is a document issued for the concession of petrol (gas) coupons to foreign drivers and motorcyclists, or to Italians normally resident abroad, who bring their vehicle into Italy for pleasure, for their own use, or hired if driven by the holder of the card.

PETROL (GAS) COUPONS

— can be bought abroad at the principal Banks together with this card, or at ACI (Italian Automobile Club) branches in Italy, for a period of up to 90 days stay in each calendar year;
— They may be used only for the vehicle shown on this card and must be given, together with the Card, to the petrol (gas) pump attendant.
— They entitle the holder to obtain petrol (gas) or other fuel without other payment at any ACI pump, or pump belonging to petroleum companies.
— If used irregularly in excess of the amount indicated, the holder is liable to the penalties indicated by Article 12 bis of Law 2 July 1957 n. 474.
— If not used they may be redeemed minus a sum for administrative expenses at ACI and ENIT branches against production of the Card.
— The first assignment does not depend upon the effective length of stay in Italy and may be obtained abroad or in Italy in various consignments up to a level of 200 litres per car, 100 litres for motorcycles of 125 cc capacity or over and 50 litres for motorcycles and motorized bicycles of less than 125 cc capacity.
— Further assignments of coupons may be obtained at internal offices of the Italian Automobile Club after 12 days stay in Italy, each assignment being for a period of 10 days in the measure of 15 litres for cars, 10 for motorcycles of more than 125 cc capacity and 5 for motorcycles and motorized bicycles of less than 125 cc capacity.
— For Cards issued abroad the 12 days stay dates from the date of entry into Italy of the vehicle resulting from a stamp applied on the card by any ACI branch on the tourist's request.

● **DIE BRENNSTOFFKARTE FÜR TOURISTEN**

— berechtigt Automobilisten und Motorradfahrer mit ständigem Wohnsitz im Ausland (Ausländer und Auslandsitaliener), die mit einem eigenen oder gemieteten Kraftfahrzeug nach Italien reisen und dasselbe selbst lenken, Benzingutscheine zu einem ermässigten Preis zu erwerben.

BENZINGUTSCHEINE

— sind im Ausland bei Grossbanken zusammen mit der Brennstoffkarte oder in Italien bei allen Büros des Automobilklubs von Italien für eine höchstens 90 Tagen in einem Kalenderjahr entsprechende Brennstoffmenge erhältlich;
— dürfen nur für das auf der Brennstoffkarte eingetragene Kraftfahrzeug verwendet werden und sind jeweils beim Tanken unter Vorweisung der Brennstoffkarte abzugeben;
— berechtigen zur kostenlosen Brennstoffentnahme bei allen Tankstellen des Automobilklubs und der Erdölgesellschaften;
— Bei unberechtigter Benutzung der Benzingutscheine sowie bei einer über die zulässige Menge hinausgehende Brennstoffentnahme gelangen die strafrechtlichen Bestimmungen des Art. 12 bis des Gesetzes Nr. 474 vom 2. Juli 1957 zur Anwendung;
— Der Wert nicht benutzter Benzingutscheine wird nach Abzug einer Unkostenersatzgebühr bei gleichzeitiger Vorlage der Brennstoffkarte von den Büros des Automobilklubs und des ENIT zurückerstattet;
— Die erste Abgabe von Benzingutscheinen erfolgt unabhängig von einem tatsächlichen Aufenthalt in Italien im In- oder Ausland. Die Gutscheine für die zulässigen Mengen können auf einmal oder « ratenweise » erworben werden. Sie betragen 200 Liter für Personenkraftwagen, 100 Liter für Motorräder, deren Zylinderinhalt 125 ccm übersteigt, und 50 Liter für Motorroller und Mopeds mit geringerem Zylinderinhalt;
— Nach einem Aufenthalt von 12 Tagen in Italien können bei den Büros des Automobilklubs im Inland weitere Benzingutscheine erworben werden. Die Zuteilung erfolgt jeweils für 10 Tage, wobei die zulässigen Tagesmengen 15 Liter für Personenkraftwagen, 10 Liter für Motorräder, deren Zylinderinhalt 125 ccm übersteigt, und 5 Liter für Motorroller und Mopeds mit geringerem Zylinderinhalt betragen;
— Wird die Brennstoffkarte im Ausland ausgegeben, beginnt die 12tägige Laufzeit des Aufenthalts in Italien an dem durch einen auf Verlangen des Touristen von einem beliebigen Büro des Automobilklubs durch Abstempelung der Brennstoffkarte nachgewiesenen Tage, an dem das Kraftfahrzeug sich tatsächlich auf italienischem Gebiet befindet.

SOS | SOS

ISTRUZIONI - INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS - ANWEISUNGEN

● **LA CARTA CARBURANTE TURISTICA**

— è il titolo valido per il rilascio dei buoni benzina a prezzo agevolato agli automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero, che si recano in Italia per diporto con autoveicolo ad uso privato proprio o d'affitto purché guidato dall'interessato.

I BUONI BENZINA

— possono essere acquistati all'estero presso le principali Banche contemporaneamente al rilascio della presente Carta, oppure in Italia presso tutti gli Uffici dell'A.C.I. fino ad un massimo di 90 gg. di permanenza per ogni anno solare.
— sono utilizzabili per il solo veicolo indicato sulla presente Carta e debbono essere presentati insieme alla Carta stessa ai distributori del carburante;
— danno diritto a prelevare il carburante senza altro pagamento presso tutti i distributori dell'A.C.I. e delle società petrolifere.
— se utilizzati irregolarmente o in misura superiore al consentito fanno incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 12-bis della legge 2 luglio 1957 n. 474.
— se non utilizzati vengono rimborsati, detratto un diritto per rimborso spese dagli Uffici dell'A.C.I. e dell'E.N.I.T. su presentazione della Carta stessa.
— la 1ª assegnazione è forfettaria, non dipende cioè dalla effettiva permanenza turistica, è ottenibile all'estero o in Italia anche in vari prelevamenti fino ad un massimo di: 200 litri per gli autoveicoli; 100 litri per i motocicli non inferiori a 125 c.c.; 50 litri per motocicli e biciclette a motore di cilindrata inferiore a 125 c.c.
— successive assegnazioni di buoni sono ottenibili presso gli Uffici dell'A.C.I. all'interno decorsi 12 gg. di permanenza in Italia, nei limiti massimi del fabbisogno relativo a 10 gg. per volta, nella misura giornaliera di: 15 litri per autoveicoli; 10 litri per motocicli di cilindrata non inferiore a 125 c.c.; 5 litri per motocicli e biciclette a motore di cilindrata inferiore a 125 c.c.;
— per le Carte rilasciate all'estero la permanenza di 12 gg. decorre dalla data di accertamento della presenza in Italia del veicolo, convalidata da un timbro apposto sulla Carta da un qualsiasi Ufficio dell'A.C.I. a richiesta del turista.

● **LA CARTE DE CARBURANT TOURISTIQUE**

— est un document valide pour la délivrance de bons d'essence à prix réduit aux automobilistes et motocyclistes étrangers ou Italiens résidant à l'étranger, qui se rendent en Italie en voyage d'agrément à bord de leur propre véhicule ou d'un véhicule en location à condition qu'il soit conduit par l'intéressé.

LES BONS D'ESSENCE

— peuvent être achetés à l'étranger dans les grandes Banques au moment de la délivrance de la présente Carte ou en Italie dans tous les bureaux de l'A.C.I. et pour un séjour de 90 jours au maximum par année solaire;
— ils ne sont utilisables que pour le véhicule indiqué sur la présente Carte et ils doivent être présentés aux distributeurs d'essence en même temps que la dite Carte;
— ils donnent droit à prélever l'essence sans paiement supplémentaire dans toutes les stations-service de l'A.C.I. et des sociétés pétrolifères;
— toute personne qui les utiliserait pour une quantité supérieure à celle qui est autorisée est passible des sanctions pénales prévues à l'article 12 bis de la loi du 2 juillet 1957, n. 474;
— les bons non utilisés sont remboursés sur présentation de la Carte, par les bureaux de l'A.C.I. et de l'E.N.I.T., détraction faite d'une indemnité pour frais de remboursement;
— la première quantité de carburant est prélevée à titre forfaitaire c'est-à-dire indépendamment de la durée effective du séjour touristique, et on peut l'obtenir à l'étranger ou en Italie, même en faisant les prélèvements à diverses reprises, jusqu'à un maximum de 200 litres pour les autos; 100 litres pour les motocyclettes de plus de 125 c.c. de cylindrée; 50 litres pour les vélomoteurs de moins de 125 c.c. de cylindrée;
— des bons d'essence peuvent être successivement accordés par les bureaux de l'A.C.I. à l'intérieur du Pays, après un séjour de 12 jours, dans les limites maxima des quantités nécessaires à 10 jours à la fois, et dans la mesure journalière de: 15 litres pour les autos; 10 litres pour les motocycles de plus de 125 c.c. de cylindrée; 5 litres pour les vélomoteurs de moins de 125 c.c. de cylindrée;
— pour les Cartes délivrées à l'étranger, les 12 jours de séjour sont calculés à partir de la date d'entrée du véhicule en Italie, attestée par le timbre apposé sur la Carte, à la requête du touriste, dans n'importe quel bureau de l'A.C.I.

SOS | SOS

4
TIMBRO UFFICIO EMITTENTE E DATA
COD.
N° B.B.
PROGRESSIVO B.B.
LITRI
Firma
5
2
3

(12577)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Toscana e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie nonchè i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Arezzo: grandinata del 23 giugno 1972;
Siena: grandinate dei giorni 11, 18, 19 e 27 luglio 1972;
Firenze: grandinate del 19 aprile, 4, 6 e 20 maggio 1972.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali della provincia di Siena in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto; di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Siena: grandinate del 17 e 25 luglio 1972:

comune di Castellina in Chianti, per le località Topina, Tolena, Quattrostrade, Monteo;

comune di Colle Val d'Elsa, per le località Casanuova, Sodi, Tiro a Segno, Casa al Fango, Abbadia, Galognano, La Foresta, Paterna, La Pineta, S. Filomena Cappuccini, Belvedere;

comune di Monteriggioni, per le località Gallozzoli, Campobello, Lornano;

comune di Poggibonsi, per le località Maltraverso, Lisoino, Liscia, La Mutola, Casanuova, La Bista, Pian dei Pini, Villa Pini, Pontalpruno;

comune di Sovicille, per le località Cove, Turamino, Staffoli, Linari, Casa Bianca, S. Lucia, Barontoli, Montispecchi, Caggio, Agresto, Lischeto, Colombaio, Ucciano, S. Anna, Casalvento, S. Rocco a Pilli;

comune di S. Gimignano, per le località Agabito, Villuzza, Tollena, Paradiso, Marronaia, Docciola, Paterno, Olmo, La Cava, Strada, Casale, S. Croce, Colonne, Doccia, Noce, Belvedere, Bagnaia, Gamboccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(12532)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Lombardia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie nonchè i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pavia: grandinate dall'8 al 18 maggio e 10 luglio 1972;
Sondrio: temporali con grandine del 24 e 27 luglio 1972;
Milano: nubifragi con grandine dei giorni 20 maggio, 10 giugno, 1, 2 e 27 luglio, 15, 18 e 19 agosto 1972;
Bergamo: grandinata 1° giugno; piogge dal 13 al 18 giugno 1972.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali della provincia di Pavia in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pavia: grandinate del 1° giugno e 27 luglio 1972:

comune di Cecima, per l'intero territorio comunale;

comune di Godiasco, per l'intero territorio comunale;

comune di Montesegale, per le località casc. Spalla, Cà Fracce, Balestrero, Sanguignano, Molino Montà;

comune di Pontenizza, per le località Prendomino, Lumello, Colombera, Molino Possessione, Risaia, Carmelo, Moglie, Pizzocorno, Vignola, Molino del Conte, S. Ponzo Semola, Rossago e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Rivanazzano, per le località Boffalora Nuova, Chiericoni, casc. Legoratta, Cà Agnese, Il Casino, Lorana;

comune di Rocca Susella, per le località casc. Cascinetta, S. Paolo, case Fabbri, S. Zaccaria, Castagnola e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Bagnaria, per le località casa Mutti, Torretta, casa Massone, Ponte Crenna, Livelli, case Galeotti e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Varzi, per le località Capo Selva, casa Bertella, Dego Cà Bianca, casa Cagnano, Nivione, S. Michele, Valle di Nivione, Sagliano, Celletta, Cavagnolo,

Mossago, Rosara, Pietra Gavina, S. Cristina, Bognassi, Costiolo di Bognassi, Gabarda e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Arena Po, per le località Cascina Gerolo, Casc. Rivolta, Cascina delle Gabbe, Casc. Torricella, Casc. Campone, Torretta, Piantà, Costa Bella, Vergombera, Pavesa, Cà dei Ratti, S. Antonio;

comune di Bosnasco, per le località Casc. Cergana, Casc. Franci, Casc. Montenato, Torrone, Mezzina, Sparano, Casc. Fornace e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Montù Beccaria, per le località Costa Montefedele, Cassinino, Casotti, Casc. Montecato;

comune di Portalbera, per l'intero territorio comunale;

comune di S. Cipriano Po, per la località Casc. Coste;

comune di S. Damiano al Colle, per le località Casc. Camporello, Casc. Marsinola, Fornasella, Mondonico, Cascina S. Michele, Casalunga, Casc. Belvedere, Casc. Santa Giuliana, Casc. Croce e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Stradella, per le località Corriggio, Casc. S. Croce, Casc. Orzoni, Previano, Casc. Valle del Muto, Colombetta, Piane, S. Maria, Vallazza;

comune di Zenevredo, per le località Casc. Fontanelle, Casc. Gramegna, Casc. Bosco, Casc. Poggio Pelato, Casc. Bellaria, Cascina Nuova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(12533)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Umbria e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia: grandinata del 25 giugno 1972;

Terni: grandinata del 29 settembre 1971.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali della provincia di Perugia in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per la perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia: grandinata dell'11 luglio 1972:

comune di Gualdo Tadino, per le località Pieve Compresseto, Coldorto, Poggio S. Ercolano, Grello, Badia Val di Rasina, Pastina, Cerqueto, Piagge, S. Pellegrino, Crocicchio, Caprara;

comune di Gubbio, per le località Case S. Stefano, Colcello, Case Firle, Casenuove, Campisoli, Palazzo d'Achille, Palazzo Magrano, Palazzo Torlonia, Galvana, Case Valderada;

comune di Valfabbrica, per le località S. Donato, Poggio di Sotto, Pioppo, Giomici, Casa Castalda, Schifanoia, Frecco, Cerasa, Sospertole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(12534)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore confezione di vestiario e di abbigliamento in serie nelle province di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1972, con il quale è stata dichiarata, con effetto dal 1° luglio 1972, la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezione di vestiario e di abbigliamento in serie nelle province di Pescara e Teramo;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezione di vestiario e di abbigliamento in serie nelle province di Pescara e Teramo è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12607)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivo da mina denominato « Gelatina 63 », in sigla « G 63 »

Con decreto ministeriale n. 10.01787, in data 14 novembre 1972, l'esplosivo da mina denominato « Gelatina 63 », in sigla « G 63 », che la società Pravisani esplosivi intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Sequals (Pordenone), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto, con esclusione d'impiego in galleria ed in ambienti grisontosi ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12601)

Riconoscimento e classificazione di un artifizio denominato « Miccetta per cannoncino giocattolo »

Con decreto ministeriale n. 10.01786 del 14 novembre 1972 l'artificio pirotecnico denominato « Miccetta per cannoncino giocattolo », fabbricato dalla ditta Long Kee Firecrackers di Hong Kong, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria V dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12600)

Riconoscimento e classificazione di un razzetto denominato « LP »

Con decreto ministeriale n. 10.00803 del 14 novembre 1972 il razzetto denominato « LP », fabbricato dalla società La Precisa nel proprio stabilimento di Teano, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12602)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 29 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,25	584,25	584,25	584,25	584,40	584,25	584,30	584,25	584,25	583,90
Dollaro canadese	588,80	588,80	589 —	588,80	590,90	588,75	588,90	588,80	588,80	590,15
Franco svizzero	154,66	154,66	154,65	154,66	154,90	154,65	154,65	154,66	154,66	154,47
Corona danese	85,10	85,10	85,14	85,10	85 —	85,10	85,11	85,10	85,10	85,20
Corona norvegese	88,95	88,95	88,95	88,95	88,90	88,95	88,95	88,95	88,95	88,95
Corona svedese	123,22	123,22	123,28	123,22	123,30	123,22	123,215	123,22	123,22	123,13
Fiorino olandese	180,99	180,99	181 —	180,99	180,70	180,98	181,02	180,99	180,99	180,95
Franco belga	13,2655	13,2655	13,27	13,2655	13,26	13,26	13,267	13,2655	13,26	13,26
Franco francese	115,63	115,63	115,70	115,63	115,60	115,62	115,62	115,63	115,63	115,62
Lira sterlina	1374,75	1374,75	1375,25	1374,75	1375 —	1374,70	1375,10	1374,75	1374,75	1373,50
Marco germanico	182,90	182,90	182,90	182,90	182,90	182,90	182,90	182,90	182,90	182,63
Scellino austriaco	25,2290	25,2290	25,23	25,2290	25,175	25,25	25,2275	25,2290	25,22	25,21
Escudo portoghese	21,785	21,785	21,78	21,785	21,75	21,78	21,785	21,785	21,78	21,78
Peseta spagnola	9,206	9,206	9,2075	9,206	9,205	9,20	9,206	9,206	9,20	9,21
Yen giapponese	1,942	1,942	1,9425	1,942	1,94	1,94	1,9411	1,942	1,94	1,94

Media dei titoli del 29 novembre 1972

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	101,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
» 5 % (Ricostruzione)	93,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
» 5 % (Città di Trieste)	94,05
» 5 % (Beni esteri)	93,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,325
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,525
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,40
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,275
Dollaro canadese	588,85
Franco svizzero	154,655
Corona danese	85,105
Corona norvegese	88,95
Corona svedese	123,217
Fiorino olandese	181,005
Franco belga	13,266
Franco francese	115,625
Lira sterlina	1374,925
Marco germanico	182,90
Scellino austriaco	25,228
Escudo portoghese	21,785
Peseta spagnola	9,206
Yen giapponese	1,941

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di oculistica idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1971, che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Visti i decreti di rettifica in data 20 dicembre 1971 e 23 settembre 1972;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130:

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Accardi Antonio	Modena 29 maggio 1935	si						
2. Agugini Giovanni	Milano 27 gennaio 1935						si	
3. Alessio Luigi	Bari 16 settembre 1924						si	
4. Altieri Alfredo	S. Paolo di Civitate 18 gennaio 1921			si				
5. Ambrosio Andrea	S. Giuseppe Vesuviano 17 settembre 1925						si	
6. Angelini Alessandro	Bologna 28 novembre 1933					si		
7. Arcuri Carlo	Messina 8 marzo 1928						si	
8. Asperti Giacomo	Nese 7 giugno 1935						si	
9. Aureggi Dario	Carinate 10 giugno 1929					si	si	
10. Balacco Gabrieli Corrado	Bari 1° novembre 1938	si						
11. Baldini Luigi	S. Casciano Val di Pesa 19 aprile 1934					si		
12. Baquis Giulio	Firenze 22 gennaio 1934					si		
13. Bardelli Anna Maria	Torrita di Siena 14 febbraio 1930						si	
14. Barogi Gregorio	Riccione 29 settembre 1935	si						
15. Barrea Ennio	Milano 2 febbraio 1934	si						
16. Basenghi Giovanni	Scandiano 15 novembre 1937	si						
17. Belci Corrado	Dignano d'Istria 21 giugno 1930					si		
18. Bellan Bruno	Torino 5 giugno 1934	si						
19. Bernardotti Piero	Tromello 7 dicembre 1923						si	
20. Bettini Luigi	Brescia 14 novembre 1922					si		
21. Bianchini Anna Maria	Torino 21 agosto 1938	si						
22. Bianco Alfonso	Mugnano del Cardinale 19 marzo 1923	si						
23. Bigliazzi Guido	Sinalunga 31 ottobre 1932						si	
24. Bocci Nicolò	Foligno 17 settembre 1932	si					si	
25. Bolla Mario Colombo	Castellanza 27 maggio 1925					si		
26. Bologna Giorgio	Venezia 14 giugno 1931					si	si	
27. Boniani Roberto	Bergamo 8 agosto 1931					si		
28. Bonora Franco	S. Giorgio di Piano 20 febbraio 1932					si		
29. Borellini Sergio	Portogruaro 9 febbraio 1933	si						
30. Borrelli Andrea	Torre del Greco 1° febbraio 1928						si	
31. Boschetti Giuseppe	Bergamo 25 ottobre 1932						si	
32. Bosso Giancarlo	Vercelli 27 luglio 1929					si		
33. Botti Carlo	Foligno 18 maggio 1928						si	
34. Bozzoni-Pantaleoni Filippo	S. Benedetto del Tronto 5 giugno 1924					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
35. Bracciolini Matteo Renato	Bari 7 febbraio 1937					si		
36. Bradaschia Pierluigi	Bari 4 gennaio 1935	si						
37. Braggio Franco	Domodossola 29 gennaio 1937					si		
38. Brogi Mario	Udine 19 marzo 1930						si	
39. Brognoli Carlo	Cignano di Offlaga - 2 novembre 1915		si					
40. Bruni Eugenio	Torino 31 gennaio 1922					si		
41. Bruno Giovanni	Vizzini 8 dicembre 1919		si					
42. Bullo Aurelio	Chioggia 26 novembre 1933			si				
43. Caccese Alfonso	Firenze 23 giugno 1925						si	
44. Calandra Salvatore	Partanna 10 febbraio 1923						si	
45. Calvi-Zampetti Aurelio	Castelfidardo 2 aprile 1924					si		
46. Cameo Dario	Roma 27 ottobre 1935	si						
47. Campanini Ennio	Taranto 21 aprile 1936			si				
48. Canova Roberto	Quistello 24 aprile 1934	si						
49. Cantera Italo	Lecce dei Marsi 1° dicembre 1935	si				si		
50. Capaccini Alberto	Empoli 1° luglio 1930			si				
51. Capone Pasquale	Ariano Irpino 5 gennaio 1939	si						
52. Cardi Gabriella	Ferrara 7 gennaio 1927					si		
53. Carlucci Pasquale	Montalbano Ionico 4 gennaio 1921						si	
54. Carrozzoni Pietro	Castel di Tora 26 giugno 1932	si						
55. Carusillo Mario Giovanni Battista	Celenza Valfortore 29 agosto 1925					si		
56. Castellazzo Renato	Genova 26 luglio 1934					si		
57. Cattani Fulvio	Denno 15 aprile 1932					si	si	
58. Celesia Nicola	Torino 16 aprile 1919					si		
59. Centanni Leonardo	Modena 2 agosto 1918					si		
60. Ceri in Zuccarino Anna Maria	Prato 13 febbraio 1925						si	
61. Cesa Raffaele	Avellino 14 luglio 1920						si	
62. Cherri Enrico	Macerata 22 aprile 1930	si						
63. Chiaravallotti Francesco	Napoli - 26 febbraio 1939	si						
64. Ciboldi Annibale	Cremona 30 settembre 1928					si		
65. Ciurlo Giuseppe	Genova 2 novembre 1933					si		
66. Cornelio Emilio	S. Fedele Intelvi 29 maggio 1924					si		
67. Cotta Ramusino Mario	Cuneo 29 marzo 1936					si		
68. Cozzoli Poli Nicola	Napoli - 13 aprile 1927						si	
69. D'Alberto Egidio	Sciacca - 20 aprile 1916				si	si		
70. Dal Fiume Egidio	Vicenza - 22 settembre 1931					si		
71. D'Ambrosi Dario	Roma 3 gennaio 1930	si						
72. Damiani Delio	Foligno - 4 aprile 1923			si				
73. D'Aponte Raffaele	S. Antonio Abate 9 luglio 1933	si						
74. D'Archivio Umberto	Torino di Sangro - 3 novembre 1926					si		
75. De-Cosmo Francesco	S. Severo - 26 novembre 1932	si						
76. De-Feo Gennaro	Padova - 10 novembre 1936	si						
77. Del-Duca Antonio	Casacanditella - 4 luglio 1926						si	
78. Delle Grottaglie Bruno	Milano 27 marzo 1922						si	
79. De Marchi Tullio	Salto Canavese - 26 luglio 1911		si					
80. De Marco Dario	Primiero - 20 settembre 1935					si		
81. De Molfetta Vito	Milano - 19 agosto 1932					si		
82. De Polli Fiorenzo	S. Martino di Lupari - 5 febbraio 1937	si						
83. Detti Silvano	Grosseto - 27 agosto 1927						si	
84. De Vita Raffaele	Monza - 27 febbraio 1924						si	
85. Di Monaco Giuseppe	Olbia 22 luglio 1932							si
86. Dotti Maria Redenta	Udine - 14 novembre 1933					si		
87. Errani Francesco	Napoli - 24 maggio 1911						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
88. Fabbri Guido	Milano - 4 giugno 1935					si		
89. Fadda Antonio	Ittiri - 3 settembre 1915					si		
90. Faggiani Icilio	Voghera - 22 marzo 1930	si						
91 Faieta Elio	Collecorvino - 6 agosto 1933		si					
92. Falagario Matilde	Ceglie del Campo 20 maggio 1937						si	
93. Fava Aldo	Lattarico 30 agosto 1925						si	
94. Favi Fabio	Prato 7 agosto 1934	si						
95. Fazio Orazio	Acireale - 16 maggio 1928					si		
96. Ferrannini Giovanni	Benevento 4 aprile 1939	si						
97. Ferrari Franco	Reggio Emilio 8 gennaio 1932					si		
98. Fertonani Carlangelo	Rivarolo Mantovano 30 maggio 1931					si		
99. Filippone Antonio	S. Giovanni Incarico 14 settembre 1925					si		
100. Finelli Paride	Colle Sannita 14 marzo 1930	si						
101. Fiorini Giorgio	Paterno 7 ottobre 1926					si		
102. Fogliati Romano	Canelli - 11 marzo 1929					si		
103 Fusco Giuseppe	Napoli - 7 giugno 1939	si						
104. Galterio Giorgio	Raiano 12 marzo 1927					si		
105. Gandiglio Giuseppe	Sanremo 15 novembre 1928	si						
106. Garzia Giuseppe	Parabita - 15 aprile 1926						si	
107. Gastaldi Gian Marco	Saluzzo 22 marzo 1936					si		
108. Gattini Enrico	Fossombrone 6 settembre 1922						si	
109. Gelanzè Amedeo	Spilinga - 19 novembre 1929	si						si
110. Gelmi Pier Angelo	Brescia - 13 aprile 1931					si		
111. Gentili Spinola Luciana	Grosseto 9 novembre 1928					si		
112. Germani Luciano	Venezia - 16 febbraio 1931					si		
113. Giacomelli Pietro	Livorno - 2 aprile 1914					si		
114. Giordano Pietro	Messina 30 novembre 1936						si	
115. Grande Gian Tommaso	Treia - 4 marzo 1929					si		
116. Grassi Sergio	Montalto Marche 16 agosto 1927					si		
117. Guffanti Adele	Monza - 24 luglio 1927					si		
118. Guglielmi Alcide	Canelli - 11 novembre 1933						si	
119. Guidone Rocco	Guardia Perticara 8 dicembre 1925						si	
120. Isaia Giuseppe	Napoli - 6 giugno 1930	si						
121. Iselli Carlo Alberto	Milano - 17 febbraio 1927						si	
122. Iura Vincenzo	Baragiano - 18 novembre 1935						si	
123. La Palombara Giuseppe	Vasto - 23 febbraio 1926					si		
124. Lazzerini Alessandro	Carrara - 16 aprile 1923						si	
125. Leonardi Achille	Padova - 18 gennaio 1929					si		
126. Leonardi Elvio	Ragoli 5 marzo 1939	si						
127. Lepri Luciano	Roma - 1° gennaio 1929					si		
128. Lodi Mauro	Genova - 9 febbraio 1933					si		
129. Lodi in Menestrina Paola	La Spezia 25 marzo 1937							si
130. Loffredo Antonio	Torre del Greco - 5 febbraio 1937	si						
131. Lumia Ignazio	Trento - 29 luglio 1934					si		
132. Luongo Ennio	Mirabella Eclano 5 marzo 1923					si		
133. Maffei Sigismondo	Bari - 19 maggio 1923					si		si
134. Maggi Achille	Francavilla Fontana - 10 settembre 1927	si						
135. Manes Lino	Porto Cannone 2 agosto 1930	si						
136. Manfredini Umberto	Vienna - 4 marzo 1936	si						
137. Manuelli Gianfranco	Alessandria - 6 aprile 1936					si		
138. Marino Giuseppe	Motta S. Anastasia - 27 gennaio 1921					si		
139. Marsili Maria Teresa	Bengasi - 20 maggio 1940	si						
140. Martone Fausto	Maddaloni - 10 novembre 1924					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
141. Mastronardi Vito	Parma 22 aprile 1938	si						
142. Mastropietro Ario	Sulmona 8 febbraio 1928	si						
143. Mazzantini Luigi	Roma 26 aprile 1929						si	
144. Melchionda Costanzo	Manfredonia 23 marzo 1933	si					si	
145. Menotti Mario	La Spezia 16 luglio 1927	si						
146. Mercurelli-Salari	Fabriano 23 settembre 1922							si
147. Meregalli Giovanna	Monza 30 gennaio 1934					si		
148. Meucci Guido	Livorno 3 aprile 1925	si						
149. Micati Francesco	Lecce 9 luglio 1938					si		
150. Milano Luigi	Napoli 1° settembre 1935						si	
151. Minazzi Piero	Casale Monferrato - 27 marzo 1931						si	
152. Miorin Giorgio	Venezia-Lido 6 ottobre 1932					si		
153. Molinelli Giorgio	Grosseto 4 gennaio 1937						si	
154. Montaresi Adalberto	Viareggio 16 ottobre 1928						si	
155. Mosci Lamberto	Perugia 2 dicembre 1923					si		
156. Murialdo Antonio	Savona 15 luglio 1928		si					
157. Mutani Enzo Maria	Macerata 28 dicembre 1925						si	
158. Nascimbene Damaso	Voghera 12 marzo 1916					si		
159. Nastri Giacomo	Salerno 14 gennaio 1940	si						
160. Navarra Rosita	Portomaggiore 6 settembre 1929					si		
161. Negroni Gaetano	Narni 20 agosto 1925	si						
162. Negroni Lamberto	Bologna 2 marzo 1938	si						
163. Neuschuler Riccardo	Roma 8 gennaio 1938					si		
164. Nicosia Armando	Messina 13 settembre 1935					si	si	
165. Nucci Ettore	Arezzo 17 settembre 1929		si					
166. Oddo Vito	Valderice 16 marzo 1923							si
167. Panagis Panagis	Calchi Dodecaneso 17 ottobre 1929	si						
168. Pantalone Tommaso	Guardiagrele 13 luglio 1928					si		
169. Parodi Dino	Sestri Ponente 18 giugno 1921		si					
170. Pasculli Pasquale	Bitonto 20 giugno 1927		si					
171. Pastine Giovanni	Genova-Sampierdarena 26 aprile 1933					si		
172. Pavani Gianfranco	Roma 28 giugno 1914				si			
173. Pelle Vincenzo	Benestare 2 novembre 1928					si		
174. Pelosio Gennaro	Boscotrecase 24 giugno 1926					si		
175. Peralta Sergio	Pieve d'Alpago 10 settembre 1936	si						
176. Pereyra Lorenzo	Firenze 8 marzo 1916			si				
177. Perini Sandro	Sanguinetto 7 maggio 1935					si		
178. Perpignano Angelo	Iglesias 19 aprile 1936					si		
179. Picardo Luigi	Caltanissetta 7 agosto 1920						si	
180. Pieracci Vincenzo	Città di Castello 28 gennaio 1925						si	
181. Pisano Emilio	S. Cipriano Piacentino 19 marzo 1929					si		
182. Pietracaprina in Gherardi Laura	Firenze 19 luglio 1937						si	
183. Polito Domenico	Ardore 10 luglio 1936	si						
184. Puddu Piero	Pesaro 29 luglio 1936	si						
185. Puricelli Dante	Gallarate 17 luglio 1921						si	
186. Quattrocchi Andrea	Roma - 14 dicembre 1926					si		
187. Quilici Gianfranco	Savona 5 giugno 1932							si
188. Ranieri Francesco	Bari - 14 novembre 1936					si		
189. Ranieri Guglielmo	Bari 2 ottobre 1939	si						
190. Rapizzi Albino	Milano 17 aprile 1938					si		
191. Rathschuler Romano	Genova 20 agosto 1928					si		
192. Redaelli Alessandro	Milano - 28 dicembre 1932						si	
193. Restivo in Manfridi Maria Luisa	Roma - 11 ottobre 1926					si		
194. Ricci Giorgio	Milano 25 marzo 1929					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
195. Ricci Luciano	Milano - 7 novembre 1923					si		
196. Rocca Umberto-Oscar	Nicastro - 11 gennaio 1930						si	
197. Romano Antonio	Aversa - 3 dicembre 1938	si						
198. Rossi Ugo	Abbadia S. Salvatore - 25 settembre 1933	si						
199. Rubichi Eugenio	Lecce - 5 dicembre 1929						si	
200. Saccoli Giuseppe	Valdobbiadene 9 dicembre 1936	si						
201. Saggio Fulvio	Milano - 26 ottobre 1928		si					
202. Santarelli Silvano	Roma - 21 novembre 1937	si						
203. Santirocco Nicola	Gessopalena 28 marzo 1922					si		
204. Santori Mario	Cremona - 2 maggio 1937	si						
205. Scagnetti Angelo	Macerata 10 maggio 1927					si		
206. Scarsi Rosa	Genova - 29 novembre 1929					si		
207. Scialdone Domenico	Capua - 14 aprile 1925					si		
208. Scialfa Cataldo Aldo	Catania 21 febbraio 1939	si						
209. Scoccianti Mario	Rovigo 20 gennaio 1921							si
210. Sepe Luigi	Napoli 6 gennaio 1929						si	
211. Settimo Enrico	Alba - 24 marzo 1926					si		
212. Sica Gabriele	Avellino - 4 febbraio 1926	si						
213. Sisti Alberto	Ancona - 1° marzo 1933	si						
214. Spadaro Luigi	Barletta - 1° ottobre 1936					si		
215. Spinelli Demetrio	Milano 2 febbraio 1938					si		
216. Stradolini Luigi	Genova 24 gennaio 1926		si					
217. Tamborini Angelo	Varese 6 gennaio 1936	si						
218. Tarricone Michele	Corato 9 agosto 1932						si	
219. Travia Antonio	Reggio Calabria 26 novembre 1926					si		
220. Trimarchi Fernando	Bergamo 8 febbraio 1939	si						
221. Trivellato Alberto	Vicenza - 30 maggio 1936					si		
222. Ubaldino Vito	Mazara del Vallo 21 dicembre 1934	si						
223. Vaccaro Vincenzo	Torre Annunziata 8 gennaio 1936						si	
224. Viale Carlo	Venezia - 1° giugno 1929					si		
225. Vita Gaetano	Palagonia - 21 aprile 1937	si						
226. Vitantonio Elia	Giovinazzo - 12 gennaio 1924	si						
227. Volpi Bruno	Sassuolo - 5 dicembre 1919						si	
228. Zigliara Emerico	Genova - 11 giugno 1929	si						
229. Zuccarini Alighiero	Terni - 8 ottobre 1930						si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di oculistica, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12478)

Elenco degli aiuti di chirurgia maxillo facciale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo facciale bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130:

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Badà Claudio Eraldo	Biella 1° maggio 1932						si	
2. Basili Carlo	Pescara - 15 marzo 1927					si		
3. Bortot Guerrino	Agordo - 8 febbraio 1934					si		
4. Bosco Enzo	Breganze 16 gennaio 1929					si		
5. Briasco Italo	Genova 8 luglio 1931					si		
6. Brunamonti Giacomo	Genova 30 settembre 1934					si	si	
7. Cantarella Vincenzo	Acireale 16 giugno 1936						si	
8. Catapano Bruno	Brunate 1° luglio 1929						si	
9. Cavallazzi Costanza	Bologna 29 luglio 1930							si
10. Cavina Carlo	Bologna 5 luglio 1935					si		
11. Chiappini Giorgio	La Spezia 10 marzo 1932					si		
12. Crescini Renzo	S. Ambrogio V. P. 25 luglio 1926					si		
13. Curci Giorgio	Milano 26 febbraio 1931					si		
14. Formiconi Enrico	Macerata 23 novembre 1931					si		
15. Gessaga Ettore	Genova 19 luglio 1925						si	
16. Gliosci Amleto	S. Caterina Albanese 20 gennaio 1932					si		
17. Gualdi Camillo	Napoli 24 ottobre 1925					si		
18. Longo Alfonso	S. Agata di Perugia 14 maggio 1932					si		
19. Luscrì Bruno	Platì 4 agosto 1923					si		
20. Mangiante Paolo Erasmo	Genova 25 febbraio 1937					si		
21. Marci Franco	Cagliari 12 gennaio 1927						si	
22. Masellis Michele	Triggiano 8 maggio 1935					si		
23. Molinari Luciano	Bologna 29 gennaio 1935					si		
24. Novelli Ezio	Livorno 28 aprile 1927					si		
25. Palminteri Dario	Feltre 11 ottobre 1926					si		
26. Peraldo Eusebio	Aosta 10 luglio 1925					si		
27. Peroni Eugenio	S. Vittoria d'Alba 8 dicembre 1932					si		
28. Pozzi Carlo	Casale Monferrato 19 settembre 1932						si	
29. Quintarelli Giorgio	Venezia 23 agosto 1922					si		
30. Righi Enrico	Genova 6 maggio 1932	si						
31. Ricci Giuliano	Genova-Sestri 25 maggio 1930	si						
32. Romagnoli Danio	Montereale Valcellina 23 giugno 1937						si	
33. Sambo Franco	Venezia 2 luglio 1934					si		
34. Santi Giorgio	Alassio 21 dicembre 1927					si		
35. Santoli Alessandro	Bologna 25 aprile 1931					si		
36. Tenti Federico	Livorno 13 agosto 1928					si		
37. Tremiterra Attilio	Supino 15 dicembre 1929						si	
38. Ungari Luigi	Collescipoli - 20 giugno 1926					si		
39. Verga Gerardantonio	Abriola 3 maggio 1928					si		
40. Vianello Domenico	Treviso 6 agosto 1933					si		
41. Viti Mauro	Livorno 3 novembre 1929					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia maxillo facciale, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12477)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova attitudinale dei venti concorsi per il reclutamento di complessivi duemilacinquecentosessanta coadiutori meccanografi.

La prova attitudinale, consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica prevista dai bandi di concorsi, inseriti nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972, relativi al reclutamento di coadiutori meccanografi nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio delle venti regioni della Repubblica, avrà luogo il giorno 19 dicembre 1972 alle ore 9 nelle sedi sottoindicate:

1) per la partecipazione al concorso a ventidue posti nella regione della Valle d'Aosta, la prova si terrà in Aosta:

a) presso la sala convegni dell'Amministrazione regionale, sita in piazza Deffeyes, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A-B-C-D-E-F-G;*

b) presso l'Istituto professionale per l'industria e il commercio, sito in viale Chabod, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z.*

2) per la partecipazione al concorso a trecentotrentasette posti nella regione del Piemonte, la prova si terrà in Torino:

a) presso l'Università degli studi Facoltà umanistiche, sita in via S. Ottavio n. 20, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q;*

b) presso il Politecnico sito in corso Duca degli Abruzzi n. 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *R-S-T-U-V-W-X-Y-Z.*

3) per la partecipazione al concorso a cinquecentoquarantacinque posti nella regione della Lombardia, la prova si terrà in Milano:

presso l'Università degli studi, sita in via Festa del Perdono n. 7.

4) per la partecipazione al concorso a centodiciotto posti nella regione della Liguria, la prova si terrà in Genova:

presso l'Ente fiera internazionale padiglione *B*, sita in piazzale Kennedy.

5) per la partecipazione al concorso a settantaquattro posti nella regione del Trentino-Alto Adige, la prova si terrà in Trento:

presso l'istituto tecnico commerciale « A. Tambosi », sito in via Brigata Acqui n. 13.

6) per la partecipazione al concorso a ottantotto posti nella regione del Friuli-Venezia Giulia, la prova si terrà in Trieste:

a) presso la Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza, sita in via Damiano Chiesa n. 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A-B-E-F-I-U;*

b) presso la Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza, sita in via Revoltella n. 29, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *C-D-H-K-W;*

c) presso l'Università degli studi, sita in piazzale Europa n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *G-J-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-V-X-Y-Z.*

7) per la partecipazione al concorso a duecentoottantaquattro posti nella regione del Veneto, la prova si terrà in Venezia:

a) presso la sala esami dell'Intendenza di finanza, sita in Santangelo 3538, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *L-Z;*

b) presso l'Università degli studi Cà Foscari-Dorsoduro 3246, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A-D-M-U;*

c) presso il palazzo Cà Marcello (palazzo Duemila), rampa Cavalcavia numeri 13-15-Mestre, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *B-C-E-F-G-H-I-J-K-N-O-P-Q-R-S-T-V-W-X-Y.*

8) per la partecipazione al concorso a duecentoventuno posti nella regione dell'Emilia Romagna, la prova si terrà in Bologna:

presso l'Ente fiera di Bologna-Padiglioni *N* e *R*, con ingresso in via Calzoni n. 5 (ingresso merci).

9) per la partecipazione al concorso a centosettantatre posti nella regione della Toscana, la prova si terrà in Firenze:

a) presso la Mostra dell'artigianato, salone delle colonne, con ingresso in Ponte Rosso, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N-O-Q-U-Z;*

b) presso la Mostra dell'artigianato, Sala scala mobile, con ingresso in largo Adone Zoli, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *M* e *P;*

c) presso l'Intendenza di finanza, sita in via del Pratello n. 6, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *R* e *T;*

d) presso il Centro traumatologico ortopedico sito in largo Palagi n. 1 (zona Careggi), per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *S-V-W-X-Y*

10) per la partecipazione al concorso a sessantatre posti nella regione delle Marche, la prova si terrà in Ancona:

presso il Palazzo comunale dello sport, sito in via Vittorio Veneto.

11) per la partecipazione al concorso a trentaquattro posti nella regione dell'Umbria, la prova si terrà in Perugia:

presso l'istituto tecnico statale commerciale « Vittorio Emanuele II » sito in piazzale Anna Frank n. 11.

12) per la partecipazione al concorso a centoventi posti nella regione del Lazio, la prova si terrà in Roma:

a) presso il palazzo dello sport, sito in piazzale dello Sport EUR, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R;*

b) presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4 per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *S-T-U-V-W-X-Y-Z*

13) per la partecipazione al concorso a cinquantatre posti nella regione dell'Abruzzo, la prova si terrà in L'Aquila:

a) presso l'Università degli studi, sede centrale, sita in piazza Annunziata, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A-B-D-E-F-G-H-I-J-K-L-T;*

b) presso l'Università degli studi, Facoltà di magistero, sita in piazza Annunziata, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *C* e *X;*

c) presso l'Università degli studi, Facoltà d'ingegneria, sita in frazione Roio, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *M-N-O-P-Q-R-S-U-V-W-Y-Z.*

14) per la partecipazione al concorso a settanta posti nella regione della Campania, la prova si terrà in:

a) *Napoli*, per i candidati residenti nelle province di Avellino, Napoli e Salerno e per quelli non residenti nella regione, ripartiti nel modo che segue:

presso la Mostra d'oltremare, sita in piazzale Tecchio, Fuorigrotta (padiglione Caboto), per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A-B-C-E-F;*

presso la Mostra d'oltremare, sita in viale Kennedy, Fuorigrotta, per i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera *D* (padiglione n. 3, Africa); con le lettere *G-H-I-J-K-N* (padiglione n. 4, Asia), con le lettere *S-T* (padiglione n. 2, SIP);

presso la facoltà d'ingegneria, sia in piazzale Tecchio, Fuorigrotta, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *L-M;*

presso la facoltà d'ingegneria (biennio), sita in via Marconi, Fuorigrotta, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *O-Q-R;*

presso palazzo Fondi, sito in via Medina n. 24, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera *P;*

presso il palazzo degli uffici finanziari, sito in via F. Filzi n. 2, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *U-V-W-X-Y-Z.*

b) *Caserta*, per i candidati residenti nelle province di Benevento e Caserta:

presso il liceo scientifico « Armando Diaz », sito in via Michele Ferrara.

Si precisa che la residenza, ai fini della assegnazione alle varie sedi di esami è quella indicata dai candidati nella istanza di partecipazione al concorso.

15) per la partecipazione al concorso a trentaquattro posti nella regione del Molise, la prova si terrà in Campobasso:

presso la scuola media « Francesco d'Ovidio », sita in piazza della Repubblica.

16) per la partecipazione al concorso a settantacinque posti nella regione delle Puglie, la prova si terrà in Bari:

a) presso la Fiera del levante, padiglione dell'autoveicolo industriale, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M:*

b) presso il Villaggio del fanciullo dei Padri rogazionisti, sito in piazza Giulio Cesare n. 13, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z.*

17) per la partecipazione al concorso a ventinove posti nella regione della Basilicata, la prova si terrà in Potenza:

presso l'istituto « ENAOLI », rione Francioso (scalo inferiore).

18) per la partecipazione al concorso a cinquantuno posti nella regione della Calabria, la prova si terrà in Catanzaro:

a) presso il liceo scientifico, sito in via Alessandro Turco, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A-B;*

b) presso l'istituto magistrale « G. De Nobili », sito in via delle Baracche, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *C-D;*

c) presso la scuola elementare « Aldisio », sita in via Mario Greco, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *E-F-G-H-I-J-K-L;*

d) presso la scuola media « G. Pascoli », sita in via delle Baracche, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *M-N-O-P;*

e) presso l'istituto tecnico industriale, sito in piazza G. Matteotti, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z.*

19) per la partecipazione al concorso a centotredici posti nella regione della Sicilia, la prova si terrà in:

a) *Palermo*, presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20, per i candidati residenti nelle province di Agrigento e di Palermo e per quelli non residenti nella regione;

b) *Catania*, presso il liceo scientifico « Boggio Lera », sito in via Vittorio Emanuele n. 348, per i candidati residenti nelle province di Catania e Ragusa;

c) *Catania*, presso l'istituto tecnico « Vaccarino », sito in via Cesare Vivante, per i candidati residenti nelle province di Messina e di Enna;

d) *Catania*, presso la scuola elementare « Mario Rapisardi », sita in via Aosta n. 31, per i candidati residenti nelle province di Siracusa e Caltanissetta;

e) *Trapani*, presso la caserma Giannettino, sita in prolungamento via Giovan Battista Fardella, per i candidati residenti nella provincia di Trapani.

Si precisa che la residenza, ai fini della assegnazione delle varie sedi di esame è quella indicata dai candidati nella istanza di partecipazione al concorso.

20) per la partecipazione al concorso a cinquantasei posti nella regione della Sardegna, la prova si terrà in Cagliari:

a) presso la Facoltà di magistero, sita in piazza d'Armi, località Sà Duchessa, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A-C-F;*

b) presso l'Istituto di mineralogia, sito in via Trentino n. 51, località Sà Duchessa, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *B-D-Z;*

c) presso l'Istituto di fisica, palazzo delle scienze, sito in via Ospedale n. 72, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *E-H-I-J-K-L-N-O-Q;*

d) presso l'Istituto di architettura e disegno, sito in via Corte d'Appello n. 87, per i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera *S;*

e) presso l'Istituto INAPLI sito in via Is Mirrionis n. 195, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *M-T;*

f) presso l'Istituto Sacro Cuore, sito in via Macomer n. 129, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *G-R-U-V-W-X-Y;*

g) presso la scuola magistrale « Nicolò Tommaseo » sita in via Tempio n. 31 per i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera *P.*

(12630)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ascoli Piceno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 171 del 4 luglio 1972, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1971;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Ascoli Piceno, e dall'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno n. 1996 del 13 novembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Simonini dott. Ennio, vice prefetto;

Componenti:

Meloni dott. Fausto, vice prefetto ispettore;

Tornimbeni dott. Carlo, veterinario provinciale di Pesaro;

Moretti prof. Bruno, direttore dell'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Perugia;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Bertuzzi dott. Davide, veterinario comunale di Falerone.

Segretario:

Sisto dott. Michele, funzionario amministrativo degli uffici del medico e del veterinario provinciali di Ascoli Piceno.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame in Ascoli Piceno non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, addì 15 novembre 1972

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(12466)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1972, n. 1.

Proroga al 30 aprile 1972 dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 31 *marzo* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato al 30 aprile 1972 il termine stabilito con la legge regionale 30 dicembre 1971 n. 22 per l'esercizio provvisorio del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, 28 marzo 1972

DUJANY

(12480)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1972, n. 2.

Approvazione del bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *aprile* 1972)

(12481)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.